

AVVISO PUBBLICO/BANDO

PRIORITÀ 1

“Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”

(OT 3, CAPO 1 del Reg. 508 del 2014)

MISURA 1.32

“Salute e sicurezza”

(Art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014)

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

SOMMARIO

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
OGGETTO DEL BANDO.....	5
DOTAZIONE FINANZIARIA.....	5
SCADENZA.....	5
SOGGETTI ATTUATORI.....	5
PRIMA PARTE - NORME GENERALI.....	6
1. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	6
1.a) Termini di presentazione della domanda di contributo.....	6
1.b) Compilazione.....	6
a) Dichiarazioni.....	6
b) Documentazione da allegare alla domanda iniziale.....	6
1.c) Domande irricevibili.....	6
2. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA.....	7
3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE.....	8
4. ELIGIBILITÀ DELLE SPESE E SPESE AMMISSIBILI.....	9
5. VARIANTI.....	9
6. PROROGHE.....	11
7. ANTICIPO, STATO DI AVANZAMENTO E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE.....	11
7.1 Anticipo.....	11
7.1.1 Garanzia dell'importo anticipato.....	12
7.2 Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.).....	12
7.3 Domanda di liquidazione finale.....	12
7.3.1 Modalità di presentazione.....	12
7.3.2 Dichiarazioni.....	13
7.3.3 Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale.....	13
7.4. Erogazione del contributo.....	14
7.5 Modalità di pagamento e giustificativi di spesa.....	14
7.5.1 Spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando.....	14
7.5.2 Spese sostenute prima della data di pubblicazione del bando.....	16
8. OBBLIGHI/DIRITTI DEL BENEFICIARIO.....	17
8.1 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO.....	17
8.2 DIRITTI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO.....	19
9. VERIFICHE.....	19
9.1 Controlli sulle domande di acconto e/o sulle domande di liquidazione finale.....	19
10. DECADENZA DAL SOSTEGNO, RINUNCIA AL CONTRIBUTO E RECUPERO	20
10.1 Decadenza dal sostegno.....	20
10.2 Comunicazioni di rinuncia.....	20
10.3 Rettifica o recupero del contributo.....	21
11. RICORSI AMMINISTRATIVI.....	21
12. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2009.....	21
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	22
SECONDA PARTE - NORME SPECIFICHE DELLA MISURA.....	23
Art. 1 Finalità della misura.....	23
Art. 2 Area territoriale di attuazione.....	23

Art. 3 Interventi ammissibili	23
Art. 4 Soggetti ammissibili a finanziamento	23
Art. 5 Requisiti per l'ammissibilità	23
Art. 6 Documentazione richiesta	25
Documentazione per richiedente in forma societaria:.....	26
Documentazione nel caso in cui il richiedente sia un'impresa di pesca:.....	27
Documentazione in caso di investimenti fissi:.....	27
Documentazione in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature):.....	27
Art. 7 Spese ammissibili	28
Art. 8 Quantificazione delle risorse e misura del contributo	31
Art. 9 Criteri di selezione	32
Art. 10 Vincoli di alienabilità e di destinazione	33
ALLEGATI	35
Allegato 1 - Relazione tecnica descrittiva.....	36
Allegato 1 bis - Nota esplicativa per la descrizione del progetto.....	38
Allegato 2 – Assenso del proprietario/i alla realizzazione dell'intervento.....	39
Allegato 3 – Elenco degli interventi, quadro riepilogativo delle spese e Piano Finanziario... ..	40
Allegato 4 – Dichiarazione congruita' dei costi.....	44
Allegato 5 - Documentazione nel caso in cui il richiedente sia un'impresa di pesca.....	45
Allegato 6 - Controlli Antimafia – Dichiarazione Impresa.....	46
Allegato 6 bis - Controlli Antimafia – Dichiarazione relativa ai familiari conviventi.....	47
Allegato 7 – Soggetti sottoposti a controllo antimafia.....	48
Allegato 8 – questionario tecnico, economico e sociale (da presentare nel caso il richiedente sia impresa acquicola).....	51
Allegato 9 – conto di gestione (previsionale).....	56
Allegato 10 – conto di gestione (triennio precedente).....	57

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;

Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;

Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;

PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;

DM 1034 del 19 gennaio 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni;

DM n. 15866 del 29/9/2016 del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MiPAAF che, in qualità di Autorità di Gestione, istituisce il Tavolo istituzionale previsto dal Programma Operativo FEAMP 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, ed al quale partecipano i rappresentanti del Ministero in qualità di AdG del PO FEAMP ed i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome in qualità di OI;

Deliberazione G.R. n. 1096/2016 che prende atto del Piano finanziario della Regione Toscana;

Convenzione tra OI Regione Toscana e AdG MiPAAF;

Deliberazione G.R. n.105 del 14/02/2017 relativa all'approvazione degli elementi essenziali del bando.

OGGETTO DEL BANDO

Il Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole Disposizioni Attuative di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno a valere delle relative risorse. La misura è finalizzata la misura è finalizzata al miglioramento a bordo dei motopesca delle condizioni igieniche, di sicurezza e lavorative dei pescatori, ed afferisce alla Priorità 1 del FEAMP, articolo 32 del Regolamento UE n.508/2014 "Salute e sicurezza".

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie messe a disposizione del presente bando – sono pari ad Euro **244.688,00**.

SCADENZA

La domanda di sostegno, potrà essere presentata entro le ore 13.00 del 28 dicembre 2017.

Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno utile successivo.

SOGGETTI ATTUATORI

Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale; è competente per le istruttorie di ammissibilità dei progetti proposti al finanziamento, per l'approvazione delle graduatorie, l'assegnazione dei contributi, varianti, proroghe ed eventuali rinunce.

ARTEA: è competente per l'istruttoria tecnico, contabile ed amministrativa propedeutica alla liquidazione dei contributi. Erogazione dei contributi.

PRIMA PARTE - NORME GENERALI

1. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate tramite il sistema informatizzato di ARTEA.

Ogni richiedente, che dovrà preventivamente costituire il fascicolo aziendale presso uno dei centri autorizzati (CAA), può presentare una sola domanda in riferimento al presente bando.

1.a) Termini di presentazione della domanda di contributo

La domanda di aiuto dev'essere presentata entro le ore 13.00 del 28 dicembre 2017, pena la non ammissibilità della stessa domanda.

1.b) Compilazione

Le modalità operative per la compilazione della domanda di aiuto e l'apposizione della firma elettronica sono descritte sul manuale reperibile presso il sito www.artea.toscana.it nella sezione "Servizi e Procedure", "FEAMP".

a) Dichiarazioni

Una sezione della domanda contiene le dichiarazioni fisse obbligatorie precompilate relative ai requisiti di accesso ai contributi indicati nella seconda parte del bando.

Una sezione riguarda gli impegni e i vincoli a carico del richiedente ed un'altra contiene i criteri di selezione, da indicare se posseduti.

b) Documentazione da allegare alla domanda iniziale.

Nella sezione "documenti" della Domanda iniziale devono essere inseriti i documenti elencati all'art. 6 della Seconda Parte del bando.

Tale documentazione, aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda, deve essere prodotta mediante scannerizzazione in formato pdf dei documenti originali, firmati dal richiedente, scaricabile e leggibile una volta stampata.

La documentazione che per la sua specificità (fuori formato A3-A4) non può essere allegata come file, deve essere inviata a mezzo di PEC o, se non dovesse risultare trasmissibile per via telematica, tramite raccomandata A/R all'Ufficio competente della Regione Toscana Via di Novoli, n. 26, 50127 – Firenze (FI) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; sulla busta contenente la documentazione deve essere riportato il numero della domanda indicato dal sistema ARTEA .

1.c) Domande irricevibili

Le domande sono irricevibili e pertanto respinte nei seguenti casi:

- **invio fuori termine della domanda;**
- **invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente bando;**
- **mancata sottoscrizione della domanda;**
- **assenza della relazione tecnica descrittiva del progetto (allegato 1);**

- **assenza delle dichiarazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1 punto 1.b lettera a).**
- **assenza dei criteri di priorità nell'apposita sezione della DUA; ciò a prescindere da quelli eventualmente evidenziati nella relazione tecnica (allegato 1 al bando)**

2. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA

L'istruttoria dei progetti presentati viene realizzata dal personale della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale individuato con specifico ordine di servizio.

a) Il sistema ARTEA protocolla in arrivo la domanda di contributo. L'ufficio della Regione Toscana "Settore attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare" attribuisce alla domanda un codice alfanumerico univoco e la assegna all'ufficio regionale competente per il territorio in cui ricade il relativo progetto/investimento, al fine di consentire a detto Ufficio la realizzazione dell'attività istruttoria di cui al presente paragrafo.

Entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze, l'ufficio regionale competente per territorio avvisa gli interessati del ricevimento della loro domanda e comunica loro il codice alfanumerico ad essa attribuito. Detto codice identificativo della domanda dovrà essere indicato in tutta la corrispondenza successiva.

b) Entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, gli uffici regionali competenti per territorio verificano la presenza dei requisiti di accesso previsti all'art. 5 della parte seconda del presente bando ed assegnano un punteggio di merito a ciascuna istanza, sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 9 della seconda parte del bando. Le domande non accolte sono archiviate con le relative motivazioni.

c) Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni inerenti il progetto o nel caso in cui la documentazione tecnica prevista all'art. 6 della Seconda Parte del bando, ad eccezione della relazione descrittiva del progetto, non risulti completa, il richiedente viene invitato ad integrare la documentazione trasmessa. Non sarà possibile richiedere l'integrazione dei criteri di priorità qualora mancanti. Sarà possibile solo acquisire informazioni allo scopo di valutare i criteri di priorità per i quali il soggetto che ha presentato la domanda chiede il riconoscimento.

In proposito si specifica che il punteggio richiesto in DUA in fase di presentazione della domanda è imm modificabile; di conseguenza solo quelli evidenziati nella relazione tecnica potranno essere oggetto di adeguamento al solo scopo di uniformarli a quelli evidenziati in DUA.

Le integrazioni devono essere inviate da parte del beneficiario entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte dello stesso beneficiario, della relativa richiesta regionale. Nell'attesa della ricezione delle integrazioni i termini per l'istruttoria sono sospesi.

Qualora la documentazione risultata mancante, o parte di essa, non venga trasmessa da parte del richiedente entro il termine previsto e/o secondo le modalità indicate dagli uffici regionali, la domanda di contributo viene considerata non accolta.

In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente o non ammettere un investimento in relazione al quale è stata richiesta l'integrazione, o non riconoscere la spesa fino all'eventuale non accoglimento della domanda.

d) Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria in cui sono indicate le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili e quelle ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse.

La graduatoria e la conseguente assegnazione dei contributi è approvata con atto amministrativo e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana a cui seguono le relative note di assegnazione ai soggetti beneficiari dei contributi.

Le domande sono finanziate secondo l'ordine derivante dalla graduatoria.

In caso di parità di punteggio si applica il criterio dell'età del beneficiario (rappresentante legale), dando preferenza ai più giovani di età (anno, mese, giorno). Nel caso di più rappresentanti legali verrà calcolata l'età media.

N.B. Come specificato all'articolo 9 della seconda parte del bando, ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve ottenere un punteggio minimo di 1, da raggiungere con almeno due criteri.

Eventuali risorse disponibili per la misura derivanti da economie a carico dei progetti ammessi a contributo e oggetto di relativa assegnazione (decadenze, varianti, parziali realizzazioni o minori spese riconosciute in fase di istruttoria finale) saranno destinate alla copertura dei contributi riconosciuti in favore delle domande ammissibili che, a causa di risorse insufficienti, risultano finanziate parzialmente o non finanziate, seguendo l'ordine della graduatoria.

e) Il controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 viene effettuato, secondo la normativa vigente, dall'ufficio competente della Regione Toscana che svolge l'istruttoria della relativa domanda

f) Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nel SIPA – Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura da parte del soggetto che effettua l'istruttoria.

3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE

La domanda di liquidazione finale deve essere chiusa nel sistema informativo di ARTEA entro i 12 mesi successivi alla data d'invio della nota di assegnazione del contributo. Entro tale termine il progetto deve, inderogabilmente, essere realizzato (fatturato e pagato).

E' possibile presentare la domanda di liquidazione finale oltre al termine suddetto e comunque entro un massimo di 25 giorni di calendario; in questo caso è prevista una penale pari all'1% per ogni giorno di ritardo sul contributo da liquidare. Anche in caso di presentazione in ritardo il progetto deve, inderogabilmente, essere realizzato (fatturato e pagato) entro i 12 mesi successivi calcolati secondo le modalità sopraesposte.

La presentazione della domanda di liquidazione finale oltre i 25 giorni successivi al termine previsto per la realizzazione del progetto detto termine comporta la revoca del contributo integrale ed il recupero di eventuali somme già erogate a titolo di

anticipazione e/o acconto.

4. ELIGIBILITÀ DELLE SPESE E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per investimenti iniziati successivamente al 1 gennaio 2014 a condizione che alla data di presentazione della domanda gli interventi oggetto del contributo non siano ancora terminati materialmente. Gli interventi sono considerati terminati antecedentemente la presentazione della domanda anche quando nessuna voce di spesa funzionale al progetto è sostenuta successivamente la data di presentazione della domanda iniziale. La spesa è sostenuta quando risulta fatturata e pagata. Il progetto/intervento è terminato quando è funzionante e funzionale.

In proposito si considera un progetto materialmente concluso:

- a) nel caso di domande riguardanti esclusivamente interventi strutturali a bordo, quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa (a tale scopo occorre allegare documentazione come ad es. data di chiusura dei lavori del cantiere, bolla di trasporto dei materiali, perizia giurata, dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti lo stato di avanzamento dei lavori ecc.)
- b) nel caso di domande riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature con la fornitura dell'ultima attrezzatura (a tale scopo occorre allegare documentazione come ad es. documento di trasporto con evidenza del numero di matricola ecc.)
- c) nel caso di domande riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che interventi strutturali a bordo, quando entrambe le fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) sono soddisfatte.

In ogni caso, per progetti iniziati antecedentemente alla data di presentazione della domanda, le opere/acquisti/interventi ecc., devono essere reciprocamente funzionali.

Le spese riferite ad opere/acquisti/interventi ecc. iniziati antecedentemente la data di presentazione della domanda ma non conclusi a detta data, possono quindi essere considerate ammissibili a contributo solo se il funzionamento e/o l'operatività delle relative opere/acquisti/interventi dipendono da interventi ancora da realizzare.

I progetti che comprendono spese per interventi già realizzati potranno quindi non essere ammessi parzialmente o totalmente qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente capoverso

Sono ammissibili esclusivamente le spese riportate all'art. 7 della Seconda Parte del presente bando. L'ammissibilità è determinata nel rispetto di quanto previsto dal documento sulle spese ammissibili approvato dal tavolo istituzionale Mi.P.A.A.F./Regioni e pubblicato sul sito della Regione Toscana all'indirizzo web:

<http://www.regione.toscana.it/speciali/feamp/documentazione>

5. VARIANTI

Gli investimenti previsti nelle domande ammesse a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto approvato pena:

- a) la decadenza della stessa domanda con conseguente revoca dei contributi assegnati e/o recupero di quelli eventualmente già erogati;
- o
- b) la non ammissibilità delle spese relative agli investimenti non conformi a quelli approvati.

Ciò, fatte salve le varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti.

Sono da considerarsi varianti:

- a) lo spostamento della sede dell'investimento;
- b) il cambio del beneficiario e conseguente trasferimento degli impegni da pagare solo in caso di successione;
- c) le modifiche che comportano un aumento del costo dell'investimento;
- d) le modifiche tecniche apportate alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto (es. in un quadro di ammodernamento di un progetto attraverso l'acquisto di attrezzature, sostituzione di attrezzature ammesse a contributo con altre di diversa tipologia).

Non sono da considerarsi varianti:

- e) le modifiche derivanti dall'andamento dei prezzi di mercato e/o dal cambio del fornitore e/o della marca dell'attrezzatura che interessano una quota non superiore al 10% del costo totale ammesso per il bene interessato;
- f) gli adeguamenti del computo metrico nel limite del 5% per ogni voce di costo del medesimo computo;
- g) gli adeguamenti tecnici del progetto ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio.

Dette modifiche/adattamenti tecnici, se non alterano le finalità e gli elementi che hanno reso finanziabile la domanda, possono essere eseguiti senza autorizzazione ma devono comunque essere evidenziati nella domanda di liquidazione finale e sono ammessi previa valutazione di ammissibilità nell'ambito del procedimento di liquidazione finale.

La richiesta di variante:

- dev'essere presentata all'ufficio territoriale Regionale competente per le istruttorie almeno un mese prima del termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale di cui al precedente paragrafo 3. Detto termine non tiene conto di eventuali proroghe per la presentazione di detta domanda concesse ai sensi del successivo paragrafo 6;
- dev'essere corredata della documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche richieste;
- deve contenere un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originariamente approvata con quella proposta in sede di variante;
- non può comportare in alcun modo l'aumento del contributo originariamente riconosciuto;
- non può riguardare un importo superiore al 20% del costo totale dell'intervento finanziato al netto delle spese generali.

Qualora la variante comporti un aumento del costo ammesso originariamente per l'intero progetto, la differenza di costo rimane a totale carico del beneficiario.

Le varianti dovranno essere approvate da parte dell'Ufficio istruttore; che provvederà a comunicare gli esiti al beneficiario con apposita nota di ammissibilità/non ammissibilità della stessa variante

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata, accertata in sede di esame della domanda di

liquidazione finale, comporta in ogni caso il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. Il progetto oggetto di variante non autorizzata, potrà usufruire del contributo originariamente assegnato per la parte non variata a condizione che l'iniziativa progettuale, a seguito di detta variante, conservi la sua funzionalità nel rispetto dell'obiettivo originario. In caso contrario si procederà alla revoca degli eventuali benefici concessi ed al recupero delle risorse eventualmente già erogate.

Le richieste di variante sono valutate da parte dell'ufficio territoriale Regionale competente entro 30 giorni lavorativi dal loro ricevimento; la loro approvazione è subordinata alla verifica:

- della coerenza con gli obiettivi della domanda approvata,
- del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito, che consenta la permanenza della domanda stessa nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati.

Nel corso della valutazione delle varianti può essere chiesta documentazione tecnica integrativa o altri documenti utili. Tale documentazione integrativa dev'essere fornita dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine di 30 giorni previsto per la valutazione della richiesta di variante, è calcolato a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione da parte dell'ufficio competente della Regione.

6. PROROGHE

E' possibile chiedere una sola proroga dei termini per la presentazione della domanda di liquidazione finale per un periodo non superiore a un terzo del periodo previsto al precedente paragrafo 3.

Alla richiesta, debitamente giustificata, dovranno essere allegati il nuovo cronoprogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.

Ulteriori richieste di proroga sono valutate caso per caso e sono ammissibili solo se determinate da eventi eccezionali o da cause di forza maggiore non imputabili al richiedente e debitamente documentati.

In ogni caso la proroga deve essere formalmente disposta dall'Amministrazione Regionale.

La richiesta di proroga deve essere presentata almeno 30 giorni prima del termine ultimo stabilito per l'invio ad ARTEA della domanda di liquidazione finale.

L'ufficio regionale competente valuta l'ammissibilità della proroga richiesta entro 20 giorni lavorativi dal suo ricevimento; gli esiti di tale valutazione sono comunicati al richiedente entro i successivi 10 giorni lavorativi.

7. ANTICIPO, STATO DI AVANZAMENTO E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE

7.1 Anticipo

Può essere richiesto un anticipo pari al 40% del contributo concesso. La domanda di anticipo è presentata tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di ARTEA.

Se al momento del saldo risulta che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 40% del contributo finale riconosciuto al pagamento (anche al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente il 40%

dell'anticipo erogato.

7.1.1 Garanzia dell'importo anticipato

A garanzia dell'importo anticipato, deve essere presentata una polizza fideiussoria, utilizzando lo schema tipo pubblicato sul sito della Regione al seguente indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/speciali/feamp/documentazione>

La fideiussione dev'essere rilasciata a favore di ARTEA per un importo pari al 100% di quello richiesto a titolo di anticipazione.

7.2 Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)

Per progetti per i quali è ammessa al contributo FEAMP una spesa di importo pari o superiore a euro 50.000,00, potrà essere prevista l'erogazione di parte del contributo assegnato a seguito di presentazione di uno stato di avanzamento finanziario relativo ad opere ed attività già realizzate.

Il SAL, anche per investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione, può essere richiesto allorché l'investimento presenti, in termini di spesa effettivamente sostenuta, uno stato di avanzamento pari ad almeno il 40% della spesa ammessa a contributo.

Lo stato di avanzamento è supportato da documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende la spesa comprovata da fatture quietanzate o da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.

Può essere concesso un solo acconto (SAL).

La somma dell'acconto e dell'eventuale anticipo non può superare l'80% del contributo concesso.

Il beneficiario che presenta la domanda di pagamento SAL deve almeno produrre la seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;
- documentazione descritta ai punti 2), 3), 4), 5), e 6) del successivo paragrafo 7.3.3 "Modalità di presentazione" riferito alla domanda di liquidazione finale.

Ai fini dell'erogazione del SAL è possibile la visita sul luogo dove si stanno realizzando gli investimenti al fine di verificarne l'effettivo avanzamento.

7.3 Domanda di liquidazione finale

7.3.1 Modalità di presentazione

La domanda di liquidazione finale dev'essere presentata, entro il termine stabilito al precedente paragrafo 3, tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di ARTEA.

Nella domanda di liquidazione finale può essere rendicontato un importo inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, a condizione che venga dimostrato e riconosciuto il funzionamento e la funzionalità degli investimenti realizzati. In ogni caso, la spesa sostenuta dev'essere pari o superiore al 50% della spesa ammessa al finanziamento.

7.3.2 Dichiarazioni

Nella domanda di liquidazione finale devono essere confermati o aggiornati gli elementi relativi al possesso delle condizioni di accesso e priorità che consentono l'ammissione a contributo.

Tali condizioni sono verificate preliminarmente alla liquidazione finale; ad esito di tale verifica può essere rideterminata l'ammissione a contributo o la posizione in graduatoria del beneficiario.

7.3.3 Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale

Nella sezione "documenti" della domanda di liquidazione finale devono essere inseriti i seguenti documenti:

- 1) relazione descrittiva dell'intervento realizzato
- 2) elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura e dell'imponibile in euro;
- 3) fatture quietanzate/documentazione contabile avente forza probatoria equivalente:
 - da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
 - che riportano:
 - a) l'intestazione al beneficiario,
 - b) la specifica dicitura "PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura.....". In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto....." ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola.....". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorrerà eventualmente procedere ad una ricognizione descrittiva dell'oggetto ed effettuare delle foto,. Qualora le fatture siano state emesse in data antecedente a quella di pubblicazione del bando (in caso di riapertura dei termini vale la data di pubblicazione del bando antecedente la prima apertura) la fattura potrà non riportare la dicitura sopraindicata ma dovrà essere accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fornitore attestante l'oggetto del bene ed il numero di matricola, se esistente.
 - c) l'importo della spesa con distinzione dell'IVA,
 - d) la data di emissione che dev'essere compatibile con l'intervento in cui è inserita,
 - e) i dati fiscali di chi ha emesso la fattura/documento per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata
- 4) nel caso di pagamenti con assegni, dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, gli estremi del documento di pagamento con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura;
- 5) pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- 6) dichiarazione del beneficiarie relativa al pagamento dell'IVA al fine di dimostrare che questa non è recuperabile;
- 7) ulteriore documentazione inerente autorizzazioni, pareri, ecc. indicata in fase di assegnazione del contributo o ritenuta necessaria da parte di ARTEA allo scopo di accertare la regolarità delle opere realizzate.

Tale documentazione, datata, firmata, aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda, deve essere allegata in copia alla domanda, in formato pdf, scaricabile e leggibile una volta stampato.

La documentazione che per la sua specificità (fuori formato A3-A4) non può essere allegata come file, deve essere trasmessa tramite raccomandata A/R all'Ufficio competente dell'ARTEA – Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, via Ruggero Bardazzi 19/21 – 50127 Firenze (FI) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni e/o documentazione inerenti il progetto, il richiedente dovrà trasmettere eventuali integrazioni, nei termini e nelle modalità indicate da parte degli uffici di ARTEA.

In caso di mancata o tardiva trasmissione degli elementi integrativi richiesti, ritenuti necessari per una corretta e completa istruttoria della domanda di liquidazione finale, il beneficiario decade parzialmente o totalmente dai benefici ad esso assegnati in relazione all'entità e/o gravità delle carenze o incompletezze riscontrate.

Ove il saldo tra il contributo riferito alla spesa ammessa e le erogazioni effettuate a titolo di anticipazione risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

7.4. Erogazione del contributo

ARTEA eroga l'anticipazione finanziaria di cui al precedente paragrafo 7.1), e/o il saldo del contributo di cui al precedente paragrafo 7.2) entro i termini previsti dalla normativa in materia. In particolare, ai sensi di quanto previsto all'art.132 del Regolamento UE n.1303/2013, il beneficiario riceverà (mandato di pagamento con quietanza) gli importi richiesti a titolo di saldo entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda di pagamento. Tale termine è interrotto nel caso in cui, per le relative domande, siano dovute e/o richieste integrazioni istruttorie o documentali.

Prima dell'erogazione del saldo del contributo, vengono acquisiti o richiesti (se dovuti):

- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- visura camerale per verificare il pieno esercizio dell'attività da parte dell'impresa e/o eventuali obblighi ;
- certificazione antimafia (ove necessaria);
- altri documenti /dichiarazioni necessari all'ammissione a contributo.

Successivamente all'erogazione del saldo del contributo, Artea comunica all'Ufficio marittimo di iscrizione dello stesso motopesca l'importo del totale (anticipo e saldo) del contributo erogato ai fini della sua trascrizione nel Registro delle navi minori e galleggianti. Con la medesima nota ARTEA comunica la data di decorrenza del vincolo e la sua durata (5 anni dalla data del pagamento finale vale a dire dalla data di adozione del decreto di liquidazione del saldo).

7.5 Modalità di pagamento e giustificativi di spesa

7.5.1 Spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, deve presentare i giustificativi delle spese sostenute con le seguenti modalità (uniche ammesse):

- a. Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria contenente il CRO di

riferimento.

- b. Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- c. Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:
- il numero proprio di identificazione;
 - la data di emissione;
 - la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del della ditta);
 - i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
 - l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

- d. Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sottoforma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

7.5.2 Spese sostenute prima della data di pubblicazione del bando

Per le spese sostenute prima della data di pubblicazione sul BURT del presente bando, oltre alle modalità di pagamento sopra riportate, sono ritenute valide anche le seguenti:

- a. Carta di credito o di debito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca, in allegato

alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

- b. Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare. Sempre in sede di rendicontazione, a meno che risulti già nell'atto di vendita o nel contratto di fornitura, deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, si attesta che l'assegno è stato ricevuto in pagamento di una determinata fattura o di altro documento giustificativo e che lo stesso non ha più nulla da avere dal beneficiario.
- c. Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).
Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuarne agevolmente la verifica. L'elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i giustificativi di pagamento.

In fase di controllo, occorre verificare la corrispondenza delle copie inviate con l'originale delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente.

Gli originali dei documenti di spesa, per operazioni la cui spesa totale ammissibile risulta inferiore a 1 milione di euro, devono essere conservati per almeno 4 anni calcolati a partire dal 31 dicembre relativo all'anno di presentazione della domanda di liquidazione di cui al precedente paragrafo 3. L'eventuale necessità di prolungamento di detto periodo potrà essere comunicato da parte della Regione in data antecedente detto termine.

8. OBBLIGHI/DIRITTI DEL BENEFICIARIO

8.1 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;

- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- tenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle spese oggetto di contributo FEAMP (art. 125 par 4 lett. b) del reg. 1303/2013;
- conservare e rendere disponibili tutti i documenti, in originale, giustificativi delle spese sostenute per il periodo di tempo indicato al precedente punto 7.5 del paragrafo 7. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy "i documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati";
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal PO FEAMP e dalle presenti Disposizioni Attuative, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui al precedente paragrafo 7;
- rispettare gli obblighi in materia di divieto di cumulo di più benefici sullo stesso investimento; in particolare:
 - a) il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese;
 - b) per l'investimento a bordo previsto dal progetto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio;
 e/o
 - per l'investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario;

- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate dal FEAMP sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 115, comma 3, secondo il quale i beneficiari di un contributo FEAMP sono tenuti a:
 - a) informare di tale finanziamento tutti i partecipanti all'operazione;
 - b) informare che l'operazione in corso è stata selezionata nel quadro del PO FEAMP 2014-2020;
 - c) fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.
 - d) in fase di esecuzione del progetto, collocare almeno un poster (formato minimo A3) con le informazioni sul progetto e l'ammontare del sostegno finanziario dell'Unione. Il poster dovrà essere mantenuto fino alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 7.5.2.
Le specifiche tecniche per la costruzione dell'emblema UE sono messe a disposizione sul sito della Regione Toscana all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/speciali/feamp/documentazione>

- rispettare l'obbligo di stabilità delle operazioni. In proposito, per “stabilità delle operazioni”, ai sensi dell'articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013, si deve intendere che la partecipazione del FEAMP resti attribuita a un'operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale (data del decreto di liquidazione finale), il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, quanto oggetto della sovvenzione. Di conseguenza non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario:
 - a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Alla stessa regola di cui sopra, soggiace la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti o degli impianti cofinanziati.

Qualora si verifichi la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, inviare opportuna comunicazione comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

In ogni caso, qualora non venga rispettato l'obbligo di cui all'art.71 del Regolamento UE n.1303/2013 gli importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il proprietario del peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga inoltre a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di assegnazione dell'aiuto.

8.2 DIRITTI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO

I richiedenti o beneficiari hanno tutti i diritti loro riservati dalla Legge n. 241/90 "Legge sul procedimento amministrativo" e s.m.i..

9. VERIFICHE

Sono previste verifiche amministrative di tutte le domande di sostegno presentate dai beneficiari, controlli in loco delle operazioni per verificare la sussistenza degli investimenti ed ex post (successivi al saldo finale), per verificare il rispetto delle condizioni di assegnazione e liquidazione dei contributi e dei relativi impegni assunti.

9.1 Controlli sulle domande di acconto e/o sulle domande di liquidazione finale

I controlli amministrativi vengono effettuati sul 100% delle domande di acconto, di SAL e/o di liquidazione finale, conformemente a quanto stabilito dalla normativa UE, nazionale e regionale.

E' prevista la verifica:

- della presenza delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal Bando, ai fini dell'assegnazione e della liquidazione del contributo;
- della presenza delle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;
- del mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità che consenta la permanenza della domanda nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati;
- della corrispondenza degli interventi realizzati a quanto ammesso a contributo in sede di assegnazione;
- della corrispondenza delle fatture agli interventi realizzati;
- della corrispondenza delle spese sostenute e dei relativi documenti di pagamento alle fatture presentate;
- della pertinenza temporale dei documenti contabili e di pagamento;
- della pertinenza e dell'ammissibilità a contributo degli investimenti effettuati;
- della corretta determinazione del contributo spettante;
- del raggiungimento degli obiettivi proposti.

La visita sul luogo dove sono stati realizzati gli investimenti viene effettuata sul 100% dei progetti finanziabili, fatta eccezione per quelli riguardanti attività esclusivamente immateriali o per quelli la cui spesa riconosciuta in fase di assegnazione del contributo è pari o inferiore ad Euro 10.000,00.

Nelle eccezioni di cui al punto precedente (progetti riguardanti attività immateriali e/o contributi

inferiori a euro 10.000,00) i controlli in loco vengono eseguiti su un campione di progetti estratti sulla base dell'analisi del rischio.

Al momento della visita sul luogo è prevista la verifica:

- della coerente realizzazione dell'investimento con la documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario del contributo;
- della conformità di quanto realizzato con quanto rendicontato;
- del funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste;
- delle fatture e della documentazione contabile in originale.

10. DECADENZA DAL SOSTEGNO, RINUNCIA AL CONTRIBUTO E RECUPERO

10.1 Decadenza dal sostegno

a) In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, il beneficiario può decadere, parzialmente o totalmente, dal sostegno FEAMP riconosciuto.

La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione del beneficiario o, per iniziativa dell'Amministrazione regionale, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:

1. se le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 50% del totale dell'importo ammesso;
 2. qualora, a seguito della presentazione da parte del beneficiario della domanda di liquidazione finale, in fase di verifica del progetto realizzato, sia riscontrato il mancato funzionamento e/o la funzionalità dei relativi investimenti;
 3. in caso di varianti non autorizzate, se il progetto, a seguito della verifica amministrativa svolta dall'ARTEA, non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso, e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante non autorizzata, risulta inferiore al 50% del totale dell'importo ammesso;
 4. per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente paragrafo 3;
 5. per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria a seguito della mancata conferma del punteggio di priorità assegnato in fase di assegnazione del contributo;
 6. per difformità dal progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell'atto di assegnazione o per esito negativo dei controlli.
- b) In tali casi l'Amministrazione regionale emette un provvedimento con il quale esprime le motivazioni di revoca dei benefici concessi e ARTEA procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.
- c) Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge.

10.2 Comunicazioni di rinuncia.

Nel caso in cui il richiedente/beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, deve inviare alla Regione Toscana una comunicazione di rinuncia motivata.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo previsto per la realizzazione del progetto

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore o altro soggetto autorizzato ai controlli abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

10.3 Rettifica o recupero del contributo

In caso di accertamento di irregolarità l'Amministrazione regionale e/o ARTEA adotterà misure volte a correggere o recuperare gli importi indebitamente versati.

Le rettifiche consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico concesso.

I contributi svincolati a seguito delle rettifiche finanziarie, saranno riutilizzati nell'ambito dello stesso PO FEAMP.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procede all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero viene dato immediato corso alla esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

11. RICORSI AMMINISTRATIVI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

12. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2009

L'Ufficio responsabile del procedimento di assegnazione del contributo è il Settore "Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare" della Regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale — via di Novoli 26 - 50127 Firenze.

Il funzionario responsabile è Paolo Banti – indirizzo di posta elettronica: paolo.banti@regione.toscana.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di liquidazione è il settore "Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali" dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Il funzionario responsabile è Stefano Segati - indirizzo di posta elettronica: stefano.segati@ARTEA.toscana.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di erogazione è il settore "Gestione sistemi informatici e finanziari ed esecuzione pagamenti" dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Il funzionario referente è Sabrina Del Vanga - indirizzo di posta elettronica: sabrina.delvanga@ARTEA.toscana.it.

La predisposizione e la manutenzione sul sistema informativo della modulistica per la presentazione delle domande è a cura di ARTEA.

Il procedimento istruttorio ha inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo o dalla data di ricevimento della domanda di liquidazione finale.

I richiedenti possono prendere visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio responsabile del procedimento.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Dlgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, e del Regolamento (CE) n. 498/2007, i dati personali raccolti saranno trattati anche strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento

SECONDA PARTE - NORME SPECIFICHE DELLA MISURA

Misura n. 1.32 “Salute e sicurezza”

Art. 1 Finalità della misura

La misura è finalizzata al miglioramento a bordo dei motopesca delle condizioni igieniche, di sicurezza e lavorative dei pescatori, per sopperire alla vetustà della flotta da pesca italiana e migliorare le condizioni dei pescatori.

Art. 2 Area territoriale di attuazione

Intero territorio regionale.

Art. 3 Interventi ammissibili

La Misura finanzia investimenti a bordo dei motopesca o destinati all'acquisto di singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale in materia di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.

Sono finanziabili

- a) Interventi sulla sicurezza**
- b) Interventi per il miglioramento delle condizioni sanitarie per i pescatori a bordo dei pescherecci**
- c) Interventi per il miglioramento delle condizioni igieniche per i pescatori a bordo dei pescherecci**
- d) Interventi per il miglioramento delle condizioni di lavoro per i pescatori a bordo dei pescherecci**

Se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione del FEAMP (Reg. (UE) 508/2014 Art. 32 Par. 3).

Allo stesso modo, se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario nel corso del suddetto periodo di programmazione.

Art. 4 Soggetti ammissibili a finanziamento

1. Pescatori
2. Armatori di imbarcazioni da pesca
3. Proprietari di imbarcazioni da pesca

Art. 5 Requisiti per l'ammissibilità

- Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
- Iscrizione alla Camera di Commercio (ove pertinente)
- Non sono ammessi al sostegno previsto dal bando i soggetti che sono debitori nei confronti di ARTEA e, decorsi i termini concessi, non hanno restituito completamente le somme dovute.
- Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo); in particolare:
 - presenza di infrazioni gravi (art. 42 del Reg. CE n.1005/2008 o art. 90 del Reg. CE n.1224/2009);
 - essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale INN (art. 40 Reg. CE n.1005/2008
 - essere stato associato alla proprietà di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti (art. 33 Reg. CE n.1005/2008)
 - avere commesso grave violazione della norma della PCP
 - avere commesso una frode nell'ambito del FEP o del FEAMP
- L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca;
- L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione coinvolge imbarcazioni da pesca;
- Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012; in particolare, in riferimento alla relativa normativa nazionale, il richiedente per poter essere ammesso al sostegno e poi poter ricevere il pagamento dell'aiuto, deve soddisfare le seguenti condizioni:
 1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (non si applica ai privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
 2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001), reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p., gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008), reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); reati in materia previdenziale:

omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983), omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981), e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;

3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico).

- Gli investimenti devono essere ammissibili ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del Reg. (UE) n. 531/2015 riguardante i costi ammissibili;
- Le imbarcazioni oggetto di finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro;
- Le imbarcazioni oggetto di finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa su igiene e salute;
- Se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di investimento e per la stessa imbarcazione;
- Se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario;
- L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Toscana;
- L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Art. 6 Documentazione richiesta

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione in corso di validità:

1) elenco della documentazione presentata;

2) progetto definitivo corredato della relazione tecnica (allegato 1) contenente dettagliate ed esaustive informazioni su tutti gli aspetti segnalati in detto allegato nonché sull'eventuale possesso di uno o più dei requisiti di priorità indicati al successivo art. 9; la relazione deve esplicitare che qualsiasi intervento posto in essere e che beneficia del sostegno della Misura FEAMP 1.32 riguarda

l'implementazione degli obblighi minimi già previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

La relazione deve altresì evidenziare come ed in che misura gli interventi realizzati migliorino le condizioni di igiene e/o salute e/o sicurezza e/o lavoro dei pescatori a bordo delle imbarcazioni da pesca.

NB I criteri di priorità riportati nella relazione devono esattamente corrispondere a quelli evidenziati nell'apposita sezione della DUA. Quest'ultimi sono gli unici ritenuti validi ai fini del calcolo del punteggio.

3) cronoprogramma delle attività (avanzamento fisico);

4) quadro economico degli interventi/iniziativa redatto secondo l'allegato 3;

5) copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;

6) nel caso in cui il richiedente non sia proprietario del motopesca da ammodernare:

a) idonea documentazione attestante la disponibilità del motopesca;

b) dichiarazione a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere, nonché all'iscrizione dei relativi vincoli, (allegato 2).

7) cronoprogramma finanziario (allegato 7) relativo alla previsione delle richieste di liquidazioni (anticipo, e saldo finale) previste al paragrafo 7 della prima parte del bando. Ciò al fine di stanziare sulle diverse annualità del bilancio regionale le risorse necessarie da trasferire ad ARTEA per i relativi pagamenti. Si precisa che le risorse finanziarie verranno iscritte nel bilancio regionale annuale e pluriennale tenendo conto di quanto riportato nel cronoprogramma;

Documentazione per richiedente in forma societaria:

a) copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;

b) copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;

c) delibera/atto dal quale risulta il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno. Ciò nel caso in cui il rappresentante legale non risulti già autorizzato (statuto, visura camerale ecc.).

Per la documentazione di cui alle lettere a) e b), disponibile su siti istituzionali (ad es. CCIAA), risultante aggiornata alla data di presentazione della domanda di contributo, è sufficiente indicare il link di collegamento.

Documentazione nel caso in cui il richiedente sia un'impresa di pesca:

- Dichiarazione di cui all'allegato 5

Documentazione in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature):

- 3 preventivi* di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura; le offerte devono essere comparabili. Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo;
- 1 o 2 preventivi* corredati di copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino; a tale proposito il sottoscritto dichiara (vedi allegato 4) che la trasmissione di uno o due preventivo/i si è resa necessaria in quanto:
 - a) vi è carenza di ditte fornitrici
 - b) il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato
 - c) le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte)
 - d) altro.

In questi casi dovranno essere forniti elementi a supporto della motivazione per la quale non è stato possibile inviare i 3 preventivi. Le motivazioni trasmesse sono soggette alla valutazione da parte dell'ufficio che esegue l'istruttoria della domanda; qualora non sia scelto il preventivo di importo minore è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;

in caso di acquisto di macchinari speciali, dovrà essere fornita una relazione tecnico/economica** che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari similari. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.

Per le spese sostenute prima della pubblicazione del presente bando sul BURT è sufficiente la presentazione della sola fattura relativa all'oggetto del bene acquistato.

Nel caso di acquisti già effettuati con leasing il relativo contratto

*** Tutti i preventivi per essere ritenuti validi devono essere debitamente firmati dal fornitore**

**** Sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali o da tecnici specializzati in relazione all'intervento previsto.**

Art. 7 Spese ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

L'art.32 del Reg. (UE) 508/2014 prevede investimenti volti a migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori. In quest'ottica il Reg. delegato (UE) 531/2015, al capo III, riporta le seguenti spese sovvenzionabili tramite il FEAMP:

Interventi sulla sicurezza - Acquisto ed installazione di:

- zattere di salvataggio;
- sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
- localizzatori personali satellitari quali radioboe di localizzazione di sinistri, eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
- dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
- segnali di soccorso;
- dispositivi lanciasagole;
- sistemi di recupero dell'uomo in mare;
- apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiama, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
- porte tagliafuoco;
- valvole d'intercettazione del carburante;
- rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
- pompe e allarmi di sentina;
- apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite;
- porte e boccaporti stagni;
- protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete;
- corridoi e scale di accesso;
- illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
- sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
- videocamere e schermi di sicurezza;
- armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Interventi in merito al miglioramento delle condizioni sanitarie per i pescatori a bordo dei pescherecci:

- acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
- acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
- prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
- dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
- campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

Interventi in merito al miglioramento delle condizioni igieniche per i pescatori a bordo dei pescherecci:

- servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
- impianti di cucina e cambuse;
- depuratori per la produzione di acqua potabile;
- attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
- guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

Interventi in merito al miglioramento delle condizioni di lavoro per i pescatori a bordo dei pescherecci:

- parapetti e ringhiere del ponte;
 - strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
 - elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;
 - attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli;
 - vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
 - dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
 - abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
 - segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
 - analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
 - guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo.
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- spese progettuali, tra cui costi relativi alla raccolta di dati sull'impatto ambientale e gli eventuali costi della valutazione di impatto ambientale;
- spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nella categoria prevista dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono ammesse le spese relative a:

- i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo (art. 2 del regolamento UE n.531/2014);
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati,
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture che non contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'operazione;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Nello specifico della Misura in oggetto ed ai sensi dell'art. 32 del Reg. 508/2014, si riterranno escluse dal sostegno tutte quelle spese che non contribuiranno a finanziare investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature che vadano oltre i requisiti minimi imposti dal diritto dell'Unione o nazionale in materia di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'ammissibilità delle singole spese sarà comunque valutata tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento UE n.531/2014

Art. 8 Quantificazione delle risorse e misura del contributo

La dotazione finanziaria del bando è di € 244.688,00.

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: <i>possibile aumento di</i>	30
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: <i>riduzione di</i>	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

Per ogni domanda di contributo il contributo assegnabile per ciascuna domanda è compreso:

- tra un minimo di 3.000,00 fino ad un massimo di 40.000,00 euro per le imbarcazioni pesca costiera artigianale
- tra un minimo di 4.000,00 fino ad un massimo di 80.000,00 per le restanti imbarcazioni.

Art. 9 Criteri di selezione

Le domande sono finanziate secondo l'ordine derivante dalla graduatoria redatta a seguito dell'attribuzione dei punteggi sotto riportati.

In caso di parità di punteggio si applicheranno i criteri riportati al paragrafo 2, lettera d), della Prima Parte del bando.

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella sottoriportata.

Le domande pervenute e riconosciute ammissibili sono inserite in una graduatoria formata impiegando i seguenti criteri di selezione:

OPERAZIONE A REGIA					
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)		Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI					
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0	Ic=0	0	
		C=1	Ic max		
T2	Minore età del richiedente	C=0	Età = > 40 anni	1	
		C=0,5	30<=Età<40 anni		
		C=1	Età< 30 anni		
T3	Il soggetto richiedente è di sesso femminile	C=0	NO	0,7	
		C=1	SI		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE					
O1	Numero di pescatori a bordo calcolato come media dei due anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno	C=0	N=1	0,8	
		C= 0,5	1<N<=3		
		C=1	N > 3		

O2	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986	C=0 C=0,2 C= 0,4 C= 0,8 C=1	Età = 0 0<Età<=10 10<Età<=40 40<Età<=60 Età >60	1
O3	L'operazione prevede investimenti che migliorano le condizioni di igiene e salute a bordo	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		0,9
O4	L'operazione prevede investimenti che migliorano le condizioni di sicurezza dei pescatori a bordo	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		1
O5	L'operazione prevede la redazione di guide e Manualistica	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		0,3
O6	L'operazione prevede l'analisi e la valutazione dei rischi (per imbarcazioni per cui non è obbligatorio per legge –imbarcazioni fuori tutto < 24 m)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		0,2

In fase istruttoria, ai fini dell'eventuale riconoscimento dei criteri di priorità richiesti, si terrà conto di quanto riportato nell'allegato 6 al presente bando.

Art. 10 Vincoli di alienabilità e di destinazione

Ai sensi dell'articolo 71 Reg. (UE) n 1303/2013, si intende che la partecipazione del FEAMP resta attribuita a un'operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, quanto oggetto della sovvenzione. Di conseguenza, in linea generale, non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario:

- la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Alla stessa regola di cui sopra, soggiace la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti o degli impianti cofinanziati.

In relazione al presente bando, vi è l'obbligo a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo del relativo aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, l'imbarcazione oggetto di sostegno necessiti di essere spostato, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il

provvedimento di concessione del sostegno. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del Programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.


Gli importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

ALLEGATI

DESCRIZIONE DELL'IMBARCAZIONE OGGETTO DI AMMODERNAMENTO



Fotografia recente dell'imbarcazione ripresa di lato

NOME _____

MATRICOLA _____ U.E. _____

UFFICIO DI ISCRIZIONE _____

MATERIALE DI COSTRUZIONE _____

STAZZA LORDA IN GT _____

ANNO DI COSTRUZIONE SCAFO _____

ANNO DI ENTRATA IN ESERCIZIO DI PESCA _____

LUNGHEZZA FUORI TUTTO _____

LUNGHEZZA FRA PERPENDICOLARI _____

MOTORE

MARCA, TIPO E MATRICOLA MOTORE _____

POTENZA DEL MOTORE in KW _____

ANNO DI COSTRUZIONE MOTORE _____

LA NAVE E' IN STATO DI _____ (specificare armamento o disarmo)
DAL _____

PROPRIETA' _____

DITTA ARMATRICE _____

N. ISCRIZIONE DELLA DITTA RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO AL RIP DI
_____ AL N. _____

Tipologia intervento (barrare la voce/le voci interessate) e descrivere dettagliatamente le azioni previste dal progetto

Interventi a bordo sulla **sicurezza**:

Interventi di miglioramento delle **condizioni sanitarie** per i pescatori a bordo dei pescherecci:

Interventi di miglioramento delle **condizioni igieniche** per i pescatori a bordo dei pescherecci:

Interventi di miglioramento delle **condizioni di lavoro** per i pescatori a bordo dei pescherecci:

Fornire indicazioni circa le dotazioni minime previste dalla normativa nazionale in materia di sicurezza, igiene e sicurezza a bordo:

Fornire informazioni circa le caratteristiche delle azioni previste dal progetto finalizzate a dimostrare che esse non consentono l'adeguamento alla normativa indicata al punto precedente (miglioramento delle condizioni preesistenti):

Specificare se il progetto (barrare le lettere a) e/o b):

- a) prevede la redazione di guide e manualistica;
- b) prevede l'analisi e la valutazione dei rischi (per imbarcazioni per cui detta azione non è obbligatoria per legge – lft 24 mt);

In relazione alle azioni previste dal progetto allegare alla relazione la documentazione finalizzata ad attestare la previsione della loro realizzazione (preventivi di spesa, incarichi professionali ecc.)

Indicare, se il progetto risponde ad uno o più dei criteri indicati all'art. 9 nella Seconda Parte del Bando, relativa alla misura in oggetto e specificare quale/i (*);

(*) NB: i criteri indicati dovranno corrispondere a quelli riportati in DUA (unici validi ai fini del calcolo del punteggio).

Comune in cui ricade l'intervento:

Eventuali opere da realizzare o realizzate:

Tipo:

Note:

Ammodernamento/Acquisto:

Tipo:

Note:

acquisto macchinari/attrezzature:

Tipo: Note:

data prevista inizio lavori/acquisti

data prevista fine lavori/acquisti

Dati relativi al soggetto che presenta la domanda

1) Dati relativi alla conduzione

Numero addetti a tempo indeterminato

Numero addetti a tempo determinato

(*) specificare il numero di addetti prima e dopo l'intervento

2) Dati strutturali

.....
.....

3) Attività aziendali

a)

b)

c)

4) Dati economici aziendali - PLV riferita anno precedente.....

5) n. barche (in armamento e/o di proprietà), Num. UE delle barche

DATA

FIRMA

Allegato 2 – Assenso del proprietario/i alla realizzazione dell'intervento

Da compilare nel caso in cui il proprietario non coincida con il richiedente

Il sottoscritto..... nato/i
il a..... Cod.Fisc.....,
residente in in qualità
di proprietario/legale rappresentante della società proprietaria del motopesca
denominato.....n UE..... iscritto all'Ufficio Marittimo di

Consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

1. che il sottoscritto/i ovvero la ditta rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. di autorizzare la ditta..... a realizzare il progetto di ammodernamento del suddetto motopesca per la spesa preventivata in complessivi euro.....;
3. che negli ultimi cinque anni non sono stati ottenuti contributi di ammodernamento comunitari o nazionali per lo stesso motopesca ovvero per altri interventi effettuati sullo stesso immobile/impianto negli ultimi cinque anni sono stati ottenuti i seguenti contributi di ammodernamento comunitari o nazionali (specificare ente erogatore, spesa ammessa e anno di fine lavori di ciascun intervento)

SI IMPEGNA

a non sostituire l'impresa utilizzatrice del motopesca senza la preventiva autorizzazione della Regione Toscana durante il periodo previsto per la realizzazione dei lavori e durante la procedura di erogazione del contributo; e a consentire l'iscrizione dei vincoli previsti gravanti sugli investimenti realizzati decorrenti dalla data di

DATA FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675.

DATA FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I

Allegato 3 – Elenco degli interventi, quadro riepilogativo delle spese e Piano Finanziario

ELENCO DEGLI INTERVENTI

PREVENTIVI / FATTURE/COMPUTI			INTERVENTI PER LA SICUREZZA (**)	COSTO UNITARIO (al netto d'IVA)	QUANTITA' (specificare unità di misura)	COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA/con IVA se richiesta – art.7)
Numero di riferimento (*)	Ditta	Data				

SUB TOTALE 1 (***) _____

			INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SANITARIE			

SUB TOTALE 2(***) _____

			INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI IGIENICHE			

SUB TOTALE 3 (***) _____

			INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI LAVORO			

SUB TOTALE 4 (***) _____

			REALIZZAZIONE GUIDE E/O MANUALISTICA			

SUB TOTALE 5 (***) _____

			VALUTAZIONE ED ANALISI ANALISI DEI RISCHI			

SUB TOTALE 6 (***) _____

(*) Le fatture/preventivi dovranno avere un numero di riferimento che dovrà essere riportato nel quadro riepilogativo delle spese.

(**) vi dovrà essere corrispondenza con il quadro riepilogativo delle spese. Le spese riportate in una sezione non potranno fare parte di un'altra sezione

(***) Il sottotale deve corrispondere al sottotale degli interventi come previsto nel quadro riepilogativo delle spese.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE

TIPOLOGIA D'INTERVENTO (*)		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)	COSTO COMPLESSIVO (/con IVA se richiesta – art. 7)
Rif. document o di spesa(**)	Denominazione Intervento (*)		
	TIPOLOGIA D'INTERVENTO:		
	Riportare descrizione spesa		
		SUBTOTALE 1
	TIPOLOGIA D'INTERVENTO:		
		SUBTOTALE 2
	TIPOLOGIA D'INTERVENTO:		
		SUBTOTALE 3

	TIPOLOGIA D'INTERVENTO:		
		SUBTOTALE 4
	TIPOLOGIA D'INTERVENTO:		
		SUBTOTALE 5	
	TIPOLOGIA D'INTERVENTO:		
		SUBTOTALE 6	
	TOTALE COSTI	
	SPESE GENERALI (max 12% del totale costi)	
	TOTALE PROGETTO (totale costi+spese generali)	

(*) Le tipologie d'intervento devono corrispondere ad una o più di quelle previste all'articolo 3 della parte seconda del bando (lettere da a) a d); le tipologie 5 e 6 sono riferite rispettivamente alla realizzazione di guide e manuali ed alla valutazione ed all'analisi dei rischi (per ogni documento di spesa può essere indicata solo una tipologia d'intervento)

(**) riportare il numero di riferimento della fattura e/o del preventivo e/o del computo di ogni singola spesa riferendolo ad ogni singolo intervento. Il numero di riferimento delle fatture/preventivi/computi deve corrispondere al numero di riferimento delle fatture/preventivi/computi presenti nell'elenco degli interventi.

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO	€
Di cui: - fondi propri	€.
- prestiti	€.
- altro	€
CONTRIBUTO FEAMP	€
TOTALE PIANO FINANZIARIO	€

DATA _____ FIRMA _____

Allegato 4 – Dichiarazione congruita' dei costi

Il sottoscritto nato a
il Codice Fiscale..... in qualità di
..... (specificare titolare ovvero legale rappresentante) dell'impresa
..... P. IVA.....

Misura 1.32

:
per gli acquisti/interventi previsti dal progetto

per cui si richiede il contributo pubblico,

DICHIARA CHE

- i valori indicati nel quadro riepilogativo di spesa, risultano allineati ai listini prezzi delle maggiori imprese di produzione ed installazione.

Per ogni intervento, bene e/o attrezzatura, inerente il progetto allega la seguente documentazione:

- 3 preventivi rilasciati da parte di 3 ditte differenti con l'indicazione di quello prescelto (nel caso in cui non sia stato scelto il preventivo di minore importo, è necessario descrivere le motivazioni che sono alla base della scelta più onerosa);
- 1 o 2 preventivo/i corredato/i di copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino;

A tale proposito il sottoscritto dichiara che la trasmissione di un uno o due preventivo/i si è resa necessaria in quanto:

- vi è carenza di ditte fornitrici
- il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato (specificare quali)
.....
- le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte) altro (specificare).....

Data..... Firma.....

Allegato 5 - Documentazione nel caso in cui il richiedente sia un'impresa di pesca

Il sottoscritto in qualità di rappresentante legale dell'impresa di pesca denominata.....,/proprietario

comunica:

- di essere in possesso di licenza di pesca n. conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012
- di essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca presso la Capitaneria di Porto/Ufficio marittimo di

comunica che:

- i dati del peschereccio interessato dall'intervento sono i seguenti:
 - c) numero di registro della flotta dell'Unione
 - d) nome del peschereccio
 - e) potenza del motore (kW)
 - f) stazza (GT)
 - g) lunghezza fuori tutto
 - h) stato di bandiera Paese di immatricolazione
 - i) porto di immatricolazione nome e codice nazionale
 - j) marcatura esterna (vedi lettera a)
 - k) segnale radio internazionale di chiamata (IRCS) (segnale radio di chiamata internazionale)
 - l) il titolare della licenza/proprietario del peschereccio/agente del peschereccio è (indicare nome e indirizzo della persona fisica o giuridica) – (si riferisce all'armatore)
- le caratteristiche della capacità di pesca sono: (indicare segmento flotta ed attrezzi utilizzati)

Data.....

Firma.....

Allegato 6: ELEMENTI UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO
L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	Il criterio non è applicato poiché la Regione non rientra nella strategia EUSAIR
Minore età del richiedente	In presenza di società con più rappresentanti legali si calcola la media delle loro età
Il soggetto richiedente è di sesso femminile	<p>Si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ditte individuali se il soggetto che ha sottoscritto la domanda sul sistema ARTEA è di sesso femminile - In caso di società se tra i rappresentanti legali vi è almeno un soggetto di sesso femminile oppure se il titolare è donna - qualora la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali sia detenuta da persone di sesso femminile
Numero di pescatori a bordo calcolato come media dei due anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno	Ai fini del riconoscimento del punteggio bisogna acquisire da beneficiario documentazione attestante il numero di imbarcati sul motopesca oggetto di ammodernamento nei 24 mesi che precedono la data di presentazione della domanda (ruolino di equipaggio)
Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986	Si riconosce il punteggio tenendo conto della griglia riportata all'articolo 9 riferita all'età del motopesca. L'età decorre dalla data di entrata in servizio che, secondo quanto previsto dal regolamento 2939/1986 corrisponde alla data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza che se non allegato alla domanda può essere richiesto al richiedente. In assenza del certificato di sicurezza si fa riferimento alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale (tabella flotta mipaaf).
L'operazione prevede investimenti che migliorano le condizioni di igiene e salute a bordo	Ai fini del riconoscimento del punteggio deve risultare evidente la tipologia di investimento tematico (azione) ed il relativo costo; le motivazioni della correlazione dei costi all'investimento tematico devono essere fornite dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda o con successive integrazioni. La

	<p>quantificazione del punteggio dipenderà dal rapporto tra la spesa ammessa relativa all'obiettivo tematico e la spesa ammessa totale (tutte le azioni) al netto delle spese generali; inoltre il costo relativo ad un obiettivo tematico non può essere preso in considerazione per il riconoscimento del punteggio riferito ad un altro obiettivo tematico. A tale scopo si prende in considerazione il costo indicato dal beneficiario per ogni intervento (allegato 3).</p>
<p>L'operazione prevede investimenti che migliorano le condizioni di sicurezza dei pescatori a bordo</p>	<p>Ai fini del riconoscimento del punteggio deve risultare evidente la tipologia di investimento tematico (azione) ed il relativo costo; le motivazioni della correlazione dei costi all'investimento tematico devono essere fornite dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda o con successive integrazioni. La quantificazione del punteggio dipenderà dal rapporto tra la spesa ammessa relativa all'obiettivo tematico e la spesa ammessa totale (tutte le azioni) al netto delle spese generali; inoltre il costo relativo ad un obiettivo tematico non può essere preso in considerazione per il riconoscimento del punteggio riferito ad un altro obiettivo tematico. A tale scopo si prende in considerazione il costo indicato dal beneficiario per ogni intervento (allegato 3).</p>
<p>L'operazione prevede la redazione di guide e Manualistica</p>	<p>La quantificazione del punteggio dipenderà dal rapporto tra la spesa ammessa relativa all'obiettivo tematico e la spesa ammessa totale (tutte le azioni) al netto delle spese generali; inoltre il costo relativo ad un obiettivo tematico non può essere preso in considerazione per il riconoscimento del punteggio riferito ad un altro obiettivo tematico. A tale scopo si prende in considerazione il costo indicato dal beneficiario per ogni intervento (allegato 3).</p>
<p>L'operazione prevede l'analisi e la valutazione dei rischi (per imbarcazioni per cui non è obbligatorio per legge –imbarcazioni fuori tutto < 24 m)</p>	<p>La quantificazione del punteggio dipenderà dal rapporto tra la spesa ammessa relativa all'obiettivo tematico e la spesa ammessa totale (tutte le azioni) al netto delle spese generali; inoltre il costo relativo ad un obiettivo tematico non può essere preso in considerazione per il riconoscimento del punteggio riferito ad un altro obiettivo tematico. A tale scopo si prende in considerazione il costo indicato dal beneficiario per ogni intervento (allegato 3).</p> <p>La quantificazione del punteggio dipenderà dal rapporto tra la spesa ammessa relativa all'obiettivo tematico e la spesa ammessa totale (tutte le azioni) al netto delle spese generali; inoltre il costo relativo ad un obiettivo tematico non può essere preso in considerazione per il riconoscimento del punteggio riferito ad un altro obiettivo tematico. A tale scopo si prende in considerazione il costo indicato dal beneficiario per ogni intervento (allegato 3).</p>

Allegato 7: CRONOPROGRAMMA RICHIESTE liquidazioni (anticipo e saldo finale)

Richiedente.....		
Contributo richiesto.....		
Richiesta di liquidazione :	IMPORTO	Previsione Mese e Anno di presentazione
Anticipo
Saldo finale
TOTALE

DATA

.....

FIRMA

.....